Comune di Castellafiume

PROVINCIA DI L'AQUILA

ART.3 L.R.96/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

BANDO DI CONCORSO GENERALE 2022

per la formazione della graduatoria di assegnazione degli Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria .

****

Tutti coloro che hanno presentato domanda in occasione dei precedenti bandi emanati da questa Amministrazione, sono TENUTI al fine dell'inserimento e conferma di un posto nella graduatoria, a presentare nuova istanza con il presente bando di concorso. Il bando è aperto anche ai nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio Erp.

I cittadini interessati all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, dovranno presentare la domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nell'Albo Pretorio del Comune, e quindi ***entro il 12/12/2022,*** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castellafiume-sede Via delle Scuole 39- o spedirla tramite Servizio Postale Raccomandato al Comune di Castellafiume.

Per le domande trasmesse a mezzo Raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 (sessanta) giorni se residenti nell'area europea, e di 90 (novanta) giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Riserva di alloggi

Saranno applicate, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, tutte le riserve sugli alloggi previste dalle vigenti disposizioni di legge, sia quelle già disposte e sia quelle che si renderanno necessarie per il soddisfacimento ed il perseguimento del pubblico interesse. Le assegnazioni degli alloggi riservati saranno effettuate previo accertamento della permanenza dei requisiti in capo agli assegnatari.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio Erp, (così come indicati all'art.2 L.R. 96/96 e s.m.i.) sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non aver riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli artt.. 290 -291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n° 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n° 392/78.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non

sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, il valore dell' ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro **15.853,63.** La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per far fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, ivi intese anche le unioni civili e le convivenze di fatto regolamentate dalla vigente normativa. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
4. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso

almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), b-ter, c), d), e), g), g-ter), g-quater)) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
6. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

Per quanto concerne il nucleo familiare si deve tener conto, ai sensi dell'art.8 della L.R. 96/96 così come modificata dalla L.R. n°31/01,anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando, ai fini della determinazione del punteggio, alle condizioni e nei limiti sanciti dalla citata L.R. n°31/01.

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al Comune di Castellafiume utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune stesso e ritirabili presso l'Ufficio protocollo del Comune –Via delle Scuole 39- nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30.I modelli di domanda potranno essere, altresì, scaricati sul sito Internet: www.comune.castellafiume.aq.it

Le domande dovranno essere sottoscritte dai richiedenti. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se prodotta unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato o spedito la domanda dopo la scadenza del termine prestabilito fissato per il 12/12/2022.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE –

1. La domanda redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:
   a) La cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
   b) La composizione del nucleo famigliare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
   c) Il reddito complessivo del nucleo famigliare;
   d) L'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
f) Il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della Legge 4 Gennaio1968, n.15 che sussistono in favore di lui e dei componenti del suo nucleo famigliare, i requisiti di cui al presente Art.2.
3. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo famigliare anagraficamente conviventi.
4. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d), del precedente Art.2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'Art. 2, i cittadinidi stati non appartenenti all'Unione Europea , con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000e dall'art. 2 del d.p.r.394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese d?origine o di provenienza.

4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'art. 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.

5. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
6. Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale.
7. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiamo spedito o presentato la domanda dopo la scadenza del termini fissato.

La domanda dovrà contenere le dichiarazioni prodotte dal richiedente in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n°445, attestanti il possesso dei requisiti richiesti. In proposito il concorrente è tenuto a compilare il modello di domanda ***IN OGNI SUA PARTE*** indicando tutti i dati richiesti. In particolare, il richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti indicati nei precedenti punti a, b, b-bis, b-ter, c,d,e,f,g, g-ter, g-quater, del presente bando.

I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Alla domanda di partecipazione potranno, inoltre, essere allegati tutti quei documenti, appresso indicati, atti a comprovare l'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella stessa domanda e rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

CONDIZIONI OGGETTIVE art. 8 lettera b) L.R.96/96

A1) * per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del presente bando, in baracca, soffitta, basso e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi propri regolamentari:

***** *(La condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratta di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto).*

- certificato rilasciato dalle Autorità competenti, indicante la descrizione particolareggiata delle condizioni dell'immobile occupato dal richiedente.

B1) per i richiedenti, che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzino gli stessi servizi:
- autocertificazione di stato di famiglia dei nuclei familiari coabitanti, con l'attestazione che i servizi esistenti presso l'alloggio vengono utilizzati dai nuclei familiari conviventi, indicare altresì la data di inizio della coabitazione;

C1) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando in alloggio sovraffollato:
- certificato della ASL Sulmona- Avezzano- L'Aquila, indicante la descrizione particolareggiata dei vani dell'alloggio occupato ;

D1) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con i normali mezzi di manutenzione:
- certificato della ASL Sulmona -Avezzano- L'Aquila, indicante la descrizione particolareggiata e le condizioni dell'immobile occupato.
Le certificazioni relative alle condizioni di cui ai precedenti punti A1-B1-C1-D1, dovranno essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva resa dal concorrente attestante la data di effettivo ingresso nell'alloggio attualmente occupato. Ciò al fine di stabilire la sussistenza del biennio o dell'anno di permanenza nell'abitazione;

E1) per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare alla data del presente bando, in alloggio che deve essere rilasciato a seguito "di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio":
- copia del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione;

F1) per i richiedenti già assegnatari di alloggio parcheggio:
- certificato attestante la data di ingresso nell'alloggio provvisorio.

Con la stessa domanda di partecipazione potranno essere attestate, inoltre, anche le condizioni soggettive ex art.8 L.R. 96/96, così come indicato nel modello di domanda appositamente predisposto, le quali sono anch'esse rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

CONDIZIONI SOGGETTIVE - Art. 8 lettera a) L.R. 96/96

G1) per i richiedenti facenti parte di famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, o la cui costituzione è prevista entro un anno:
- occorre allegare la relativa AUTOCERTIFICAZIONE

H1) per i richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap grave:

- dovrà essere prodotto il certificato del Servizio di Medicina Legale e del Lavoro della ASL Sulmona-Avezzano - L'Aquila, attestante il riconoscimento dell'handicap da parte della Commissione Sanitaria ai sensi della Legge 104/92;

I1) per i richiedenti profughi:

-documentazione attestante l'appartenenza a tale categoria;

L1) per i richiedenti emigrati all'estero, rientrati in Italia, congiuntamente al proprio nucleo familiare:
-AUTOCERTIFICAZIONE di stato di famiglia con l'indicazione della data di rientro in Italia

M1) per gli emigrati che intendano rientrare in Italia entro un anno dalla data di pubblicazione del bando di concorso:
- AUTOCERTIFICAZIONE attestante tale condizione.

N1) per i richiedenti separati dal coniuge:
- occorre allegare la documentazione del Tribunale relativa alla cessazione del vincolo coniugale, non essendo sufficiente la sola separazione di fatto. In mancanza del provvedimento del Tribunale, il concorrente dovrà comunque produrre anche l'autocertificazione resa dal coniuge, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti: b-bis,-b-ter,- c-d-e-f-g- g-ter,-g-quater del presente bando.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in carta libera e deve risultare valida ed efficace alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Alle autocertificazioni, rese dai componenti il nucleo familiare, deve essere unita la copia del documento di riconoscimento, ancorché non autenticata, del sottoscrittore la dichiarazione.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione che eventualmente gli verrà richiesta dal Comune per comprovare i requisiti dichiarati.

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi della legge penale, L.R. 96/96 art.5, D.P.R. 445/2000 art.76.

I dati indicati nelle domande di partecipazione al presente bando, nonché, quelli di cui alle certificazioni allegate alle domande stesse, saranno trattati e protetti dall'Amministrazione Comunale nel rispetto del Reg. (UE) n° 679/2016 (tutela della privacy dei cittadini) e potranno essere utilizzati o comunicati ad altre pubbliche Amministrazioni nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI IN OPPOSIZIONE-

Le domande pervenute nei termini e nei modi prestabiliti, saranno istruite dal Comune, ai sensi del 1° comma dell'art.6 L.R.96/96 che provvederà all'attribuzione, in via provvisoria dei punteggi, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda

Le domande, con i punteggi a ciascuno attribuiti e con la relativa documentazione saranno trasmesse, ai sensi dell'art.6 L.R.96/96, all'apposita Commissione istituita presso il Comune di Avezzano. La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, nonché dagli accertamenti eventualmente disposti, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Castellafiume, per venti giorni consecutivi oltre che nella sede dell' A.T.E.R. di L'Aquila. Il Comune provvederà a dare alla suddetta graduatoria la massima pubblicità. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita mediante servizio postale raccomandato. Avverso la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione gli interessati, -entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione- possono inoltrare opposizione in ***CARTA LEGALE*** alla Commissione stessa che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso,

entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione in forma pubblica da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap grave di cui alla Legge 104/92, vengono collocati in una graduatoria speciale al fine dell'assegnazione in via prioritaria di alloggi collocati al pian terreno, nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 384/78.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La graduatoria definitiva conserverà la sua efficacia finché non verrà aggiornata nei modi previsti dall'art.11 della L.R.96/96.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Comune ai sensi degli artt.li 12-13-14 della L.R.96/96.

Per quanto non contenuto nel presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale 25-10-96, n°96 e successive modificazioni ed integrazioni.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.25 (titolo III) della Legge Regionale 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni e tiene conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il cittadino può ottenere tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castellafiume, in Via delle Scuole 39, tel. **0863/54142.**

Castellafiume, 13/10/2022